VADEMECUM OPERATIVO

ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Componente docenti – Triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

Premessa

Il presente vademecum fornisce indicazioni operative al personale docente in merito alle elezioni suppletive indette per la copertura di n. 1 seggio vacante della componente docenti nel Consiglio d'Istituto.

Le operazioni elettorali si svolgono secondo le disposizioni del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 215, e successive modifiche e integrazioni.

1. Chi può votare

Hanno diritto di voto i docenti appartenenti alla componente elettorale interessata, secondo gli elenchi degli aventi diritto predisposti per le elezioni.

Ciascun elettore può votare una sola volta, presso il seggio assegnato, nel rispetto delle modalità indicate dalla Commissione elettorale.

2. Chi può candidarsi

Possono candidarsi i docenti in possesso dei requisiti di eleggibilità per la componente di appartenenza.

Ogni candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarare di non essere candidato in altre liste della medesima componente per la stessa elezione.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa componente.

3. Presentazione delle liste dei candidati

Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale d'Istituto nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa.

La presentazione è consentita dalle ore 9:00 del ventesimo giorno antecedente le votazioni alle ore 12:00 del quindicesimo giorno antecedente le votazioni.

Poiché si tratta dell'elezione di un solo rappresentante, ciascuna lista può comprendere fino a due candidati.

Le liste devono:

- essere contraddistinte da un numero romano, secondo l'ordine di presentazione;
- riportare un motto identificativo;

- indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e, ove previsto, sede di servizio dei candidati;
- essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- essere sottoscritte dal numero di presentatori previsto dall'art. 32 dell'O.M. 215/1991, in relazione al numero degli elettori della componente.

Le firme devono essere raccolte e autenticate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I modelli per la presentazione delle liste e per l'accettazione delle candidature sono disponibili presso la segreteria scolastica dell'Istituto.

4. Verifica e pubblicazione delle liste

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle liste e delle candidature presentate.

Le liste ammesse sono pubblicate all'albo della scuola secondo le modalità e i termini previsti dall'O.M. 215/1991.

Eventuali irregolarità, contestazioni o reclami sono gestiti dalla Commissione elettorale secondo la procedura prevista dalla normativa.

5. Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo previsto dall'art. 35 dell'O.M. 215/1991, ossia dal diciottesimo giorno al secondo giorno antecedente le votazioni.

Le iniziative di propaganda devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni scolastiche, della libertà di espressione e del regolare funzionamento delle attività didattiche.

Eventuali richieste di riunioni o di utilizzo di locali scolastici devono essere presentate al Dirigente scolastico secondo le modalità indicate nella circolare.

6. Date e orari delle votazioni

Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti giorni e orari, da completare sulla base del calendario ufficiale applicabile:

- **Domenica:** 29 / 11/ 2026, dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
- **Lunedì:** 30 / 11 / 2026, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

Sede del seggio elettorale: Rotonda

Gli elettori sono invitati a verificare la sede assegnata e a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, ove richiesto.

7. Modalità di voto

Il voto è personale, libero e segreto.

Ciascun elettore:

1. riceve la scheda elettorale predisposta per la componente docenti;
2. individua la lista prescelta;
3. esprime il voto secondo le indicazioni riportate sulla scheda e impartite dal seggio;
4. può esprimere **una preferenza per un candidato della lista prescelta**, trattandosi dell'elezione di un solo rappresentante;
5. deposita personalmente la scheda nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega. La scheda deve essere compilata in modo da garantire la segretezza del voto e secondo le indicazioni del seggio.

8. Scrutinio e proclamazione dell'eletto

Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo le disposizioni dell'O.M. 215/1991.

La Commissione elettorale e il seggio competente procedono agli adempimenti previsti per la verifica dei voti, l'attribuzione del seggio e la proclamazione dell'eletto.

Eventuali contestazioni relative alle operazioni elettorali sono verbalizzate e trattate secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il docente eletto resterà in carica per il periodo residuo del triennio 2024/2027.

9. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
- O.M. 15 luglio 1991, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 30–35 e 53.
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 169661 del 30 settembre 2026, relativa alle elezioni degli organi collegiali per l'anno scolastico 2026/2027.